



BILANCIO

Al via le iscrizioni al registro dei revisori della sostenibilità

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più



Il **D.Lgs. n. 125/2024**, che attua la Direttiva europea sulla **rendicontazione societaria di sostenibilità**, attribuisce ai **revisori legali abilitati** il compito di esprimere un **giudizio sulla conformità della rendicontazione** attraverso la relazione [ex art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010](#).

L'avvio del **registro dei revisori della sostenibilità** in Italia si articola **in 3 fasi distinte**.

Fase 1: Procedura d'urgenza per revisori già attivi

La **prima fase, avviata il 4 marzo 2025 e conclusasi il 30 settembre 2025**, ha riguardato esclusivamente i revisori legali già operanti presso società di revisione incaricate della attestazione della Dichiarazione non finanziaria (DNF), con riferimento ai bilanci dell'esercizio 2024.

Fase 2: disciplina transitoria

La **disciplina transitoria**, delineata dall'[art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 125/2024](#), consente ai **revisori legali iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 di ottenere l'abilitazione** con modalità semplificate se in **possesso di almeno 5 crediti formativi** maturati interamente nel 2024 o nel 2025 **nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità**. Con determina del 25 settembre 2025, la Ragioneria Generale dello Stato ha fissato **al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l'invio delle istanze di abilitazione** per i soggetti in possesso dei requisiti della fase transitoria, **con possibilità di presentazione anche oltre il 31 dicembre 2025 se i requisiti sono stati maturati entro tale data**.

Fase 3: regime definitivo e nuovo *iter* formativo

Per chi si **iscrive al Registro dopo il 1° gennaio 2026** o per chi non abbia utilizzato la **finestra transitoria**, l'abilitazione segue **l'*iter* ordinario** previsto dal D.M. 19 febbraio 2025, pubblicato in G.U. n. 51 del 3 marzo 2025, che introduce un **meccanismo progressivo con requisiti di formazione specifici** e obblighi di trasmissione periodica delle informazioni al MEF. A regime, rilevano anche **l'obbligo di collaborazione su incarichi di attestazione durante un tirocinio di**



almeno 3 anni o, in alternativa, per un periodo minimo di 8 mesi, e il superamento di prove d'esame nelle materie aggiuntive relative alla sostenibilità, subordinatamente all'entrata in vigore delle regole sul tirocinio specifico e all'aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63.

Procedura di istanza fase transitoria

Dal 1° ottobre 2025, l'istanza si presenta esclusivamente online tramite il **modulo RLS-01**, presente nell'area riservata del portale istituzionale del registro di revisione tenuto dal MEF, in parte precompilato con i dati presenti nel Registro, **previa verifica dei crediti e aggiornamento dell'indirizzo PEC** senza il quale **non è consentita la compilazione**. La domanda richiede assolvimento **dell'imposta di bollo di 16 euro tramite marca o PagoPA**, versamento del **contributo fisso di segreteria di 50 euro** solo via PagoPA, sottoscrizione digitale o autografa con documento di identità in corso di validità e protocollazione automatica, con **invio del numero di protocollo alle caselle indicate**.

Il revisore deve, quindi, **accertare la presenza di crediti contraddistinti con identificativo iniziale "D" nell'area formazione della propria area riservata**, in quanto sono quelli riconosciuti come **caratterizzanti ai fini della sostenibilità**. Nel caso di incongruenze o crediti non caricati, **è necessario attivare il canale con l'ente formatore** o la società di revisione responsabile della trasmissione verso il MEF per evitare ritardi o rigetti dell'istanza; **non è consentita la procedura di autocertificazione**. Per una gestione efficace dell'abilitazione, risulta **poi determinante l'aggiornamento della PEC (senza la quale il modulo dell'istanza non si attiva)** e la corretta esecuzione dei pagamenti tramite PagoPA, riducendo i tempi di protocollazione e di verifica.

Una volta abilitato, il **revisore esprime un giudizio sulla conformità della rendicontazione obbligatoria**, in base all'[**art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010**](#), verificando il rispetto delle regole di redazione **secondo i principi ESRS**, la corretta marcatura digitale per l'identificabilità del documento e **l'osservanza degli obblighi informativi della tassonomia europea**. L'attività si inserisce in un quadro di obblighi graduali, con estensione del perimetro delle imprese interessate **secondo il calendario CSRD ridefinito**, che prevede l'estensione alle **grandi imprese** a partire dall'esercizio 2027.